

Circolare per il Professionista
n.3

Novità in materia di antiriciclaggio

1 PREMESSA

La presente Circolare esamina le seguenti novità che hanno interessato la disciplina degli obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento a quelle di maggior interesse per i professionisti:

- sospensione del Registro dei titolari effettivi;
- versione aggiornata delle Regole tecniche del CNDCEC;
- documento del CNDCEC su indicatori di anomalia di interesse dei commercialisti;
- documento del CNDCEC sul ruolo dei commercialisti come esponente aziendale per l'antiriciclaggio;
- quaderno dell'UIF delle casistiche antiriciclaggio.

2 SOSPENSIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

2.1 ORDINANANZE CONSIGLIO DI STATO DEL 15.10.2024

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza 15.10.2024 n. 8248, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE sei questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di *trust* e istituti giuridici affini. A tali questioni, sempre sul medesimo tema, se ne sono aggiunte due rimesse dall'ordinanza 15.10.2024 n. 8245. In entrambi i casi il Consiglio di Stato ha formulato espressa istanza di trattazione accelerata della domanda pregiudiziale, ai sensi dell'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia UE, in ragione della condizione di "sospensione" della concreta attuazione delle disposizioni della disciplina unionale nell'ordinamento italiano derivante dalla vicenda contenziosa e dal rinvio pregiudiziale.

I dubbi interpretativi riguardano:

- la nozione di "istituti giuridici" di cui alla direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843;
- la portata normativa o ricognitiva dell'individuazione degli istituti giuridici affini effettuata dal legislatore nazionale e verificata dalla Commissione europea;
- l'affinità dell'assetto e delle funzioni del mandato fiduciario stipulato dalle società fiduciarie a quelli del *trust*;
- la proporzionalità della ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini per assetto o funzioni al *trust*;
- l'invalidità di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 per contrarietà agli artt. 114 e 288, § 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al "principio dell'effetto utile";
- la conformità dell'art. 21 co. 4 lett. d-bis) del DLgs. 231/2007 e dell'art. 7 co. 2 del DM 55/2022 alla direttiva (UE) 2015/849, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 22.11.2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20.

Con riguardo al primo punto viene chiesto se la nozione di "istituti giuridici" debba essere *"interpretata nel senso che essa si riferisce, in conformità a quanto evincibile dalle altre versioni linguistiche principali e dal contesto e dalle finalità della direttiva, alla sussistenza di una unione organica delle norme e dei principi che regolano un fenomeno sociale, o, invece, a una concreta e specifica operazione economico-giuridica o, ancora, a tipologie di operazioni economico-giuridiche valutate secondo le loro caratteristiche sostanziali, che abbiano, in ogni caso, assetto o funzioni affini a quelli dei trust"*.

Sul secondo punto il Consiglio di Stato chiede se l'art. 31 § 10 della direttiva (UE) 2015/849 debba essere interpretato nel senso che le notifiche effettuate dagli Stati membri e la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio non abbiano valenza normativa vincolante, ma siano da considerarsi atti meramente ricognitivi degli istituti giuridici affini ai *trust* presenti nei vari ordinamenti. In tal caso, non potendosi ritenere tali atti integrativi del diritto unionale vincolante, spetterebbe al giudice nazionale e alla Corte di Giustizia UE verificare, in caso di contestazione, la sussistenza di tale affinità rispetto ai *trust* dell'assetto o delle funzioni di tali istituti alla luce delle sole disposizioni della direttiva.

Con riferimento al terzo e al quarto quesito si chiede se specifici articoli e considerando delle direttive (UE) 2015/849 e 2018/843 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alle norme del DLgs. 231/2007 che ricomprendono tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei *trust* i mandati fiduciari delle società fiduciarie; ciò sebbene l'attività di tali società sia sottoposta a una serie di obblighi e soggetta alla vigilanza di varie autorità nazionali (secondo il Consiglio di Stato, in contrasto con quanto prospettato dalle fiduciarie, non vi sarebbe alcun conflitto con la disciplina europea).

Con l'ultimo quesito viene, infine, chiesto se il consentire l'accesso ai dati dei titolari effettivi dei *trust* (e degli istituti giuridici affini) ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico non solo rilevante e differenziato, ma anche corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, sia conforme alla normativa europea, anche alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia UE (secondo il Consiglio di Stato anche in tal caso, in contrasto con quanto prospettato dalle fiduciarie, l'attuale versione della disciplina nazionale non sarebbe in conflitto con la normativa europea).

A chiusura della decisione in esame, infine, il Consiglio di Stato, nel richiedere il "procedimento accelerato", evidenzia come:

- l'efficacia dei provvedimenti nazionali sia stata sospesa per la delicatezza della questione e in ragione del fatto che la mancata sospensione avrebbe obbligato tutte le società fiduciarie a rendere informazioni sui titolari effettivi in una situazione nella quale la sussistenza di tale obbligo non poteva essere affermata con certezza;
- la decisione sulla sospensione abbia *"limitato i propri effetti alle sole Società fiduciarie, sebbene i rappresentanti delle Amministrazioni appellate e della Camera di Commercio di Roma abbiano esposto ... che questa situazione riguarderebbe l'intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018"*.

2.2 NOTA MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 28.11.2024 N. 115836

Secondo il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (nota 28.11.2024 n. 115836), le pronunce cautelari sul Registro dei titolari effettivi rese dal TAR del Lazio, prima, e dal Consiglio di Stato, poi, continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere e, conseguentemente, la sospensione dell'applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio, nonché della possibilità di consultazione dei dati. Ciò al fine di scongiurare il rischio di un irreparabile pregiudizio in ragione dell'ostensione dei dati personali presenti nel Registro stesso e alla luce di un parere dell'Avvocatura generale dello Stato che il Ministero dichiara di condividere. L'intervento ministeriale è la conseguenza del fatto che, pochi giorni dopo le ordinanze del Consiglio di Stato, Unioncamere, con la nota 21.10.2024 n. 30547, ha interpellato i Ministeri competenti per un parere circa gli effetti delle ordinanze stesse al fine di definire linee di comportamento univoche nella gestione del Registro dei titolari effettivi in attesa della chiara definizione del quadro giuridico.

Esigenza quanto mai sentita se si guardano le posizioni eterogenee fino a oggi assunte dalle Camere di Commercio.

2.3 APPROFONDIMENTO ASSONIME

Nel terzo Approfondimento del 2024 Assonime sottolinea come tutti gli obblighi di comunicazione al Registro dei titolari effettivi siano da intendersi sospesi.

Tale esigenza deriva dal fatto che la sospensione disposta, da ultimo, dal Consiglio di Stato, ha generato alcune incertezze in ordine al suo ambito di operatività.

Un dubbio, in particolare, ha riguardato la possibilità di delimitare gli effetti della sospensiva ai soli obblighi delle società fiduciarie, quali soggetti che hanno attivato la controversia amministrativa.

Rispetto a tale profilo si premette come, da un lato, la possibilità di consultazione dei dati da parte di tutti i soggetti a ciò abilitati dalla legge non sia stata ancora consentita, e, dall'altro, come, alla luce della sospensione

originariamente disposta dal TAR del Lazio, non sia chiaro se tutti i soggetti obbligati abbiano provveduto alla prima comunicazione dei dati, né se chi abbia effettuato la comunicazione prima della sospensione giudiziale abbia, poi, provveduto a comunicare eventuali variazioni dei dati. Ne consegue anche un problema di affidabilità delle informazioni finora comunicate al Registro.

Ad ogni modo, al momento, gli enti obbligati alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva possono essere sia soggetti che abbiano adempiuto alla prima comunicazione dei dati che soggetti che non abbiano ancora adempiuto. Per i primi, è risultato dubbio se essi, sulla base delle attuali pronunce giudiziarie, debbano o meno provvedere alla comunicazione annuale delle variazioni delle informazioni o alla loro conferma; per i secondi, invece, è rimasto indefinito il termine entro cui debbano provvedere alla prima comunicazione.

Tale situazione di incertezza è risultata aggravata dalle difformi indicazioni operative fornite dalle Camere di Commercio in merito alla vigenza o meno dell'obbligo di comunicare la conferma dei dati già inviati al Registro dei titolari effettivi.

A fronte di ciò, le decisioni del Consiglio di Stato hanno precisato che l'efficacia dei provvedimenti attuativi nazionali del sistema di comunicazione e accesso al Registro dei titolari effettivi si considera sospesa con riguardo a tutti i soggetti obbligati e a tutti gli adempimenti. Non è, allora, possibile scindere gli effetti della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti, ritenendo vigenti solo alcune disposizioni, perché tale statuizione non risulta dal provvedimento che determina la sospensione.

L'attuale inefficacia dell'intero sistema (e di tutti gli obblighi) comporta l'impossibilità di infliggere le sanzioni amministrative previste per l'omessa o ritardata comunicazione, stante l'assenza di un comportamento che possa dirsi effettivamente "dovuto" dagli enti indicati dall'art. 21 del DLgs. 231/2007.

Peraltro, sottolinea Assonime, l'impossibilità pratica di consultare i dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi determina la conseguenza che tale Registro non assolve alla funzione assegnatagli e, quindi, neppure trova giustificazione il ritenere operativi gli obblighi di comunicazione. Fermo restando che, finora, stante la situazione di assoluta incertezza in ordine all'operatività degli obblighi di comunicazione, i dati contenuti nel Registro non risultano affidabili e non possono perciò assolvere ad alcuna utilità nell'indagine finalizzata all'individuazione dei titolari effettivi delle persone giuridiche private e degli altri enti indicati dall'art. 21 del DLgs. 231/2007.

Sulla base di tali indicazioni, conclude Assonime, si deve ritenere che tutti gli "obblighi" di comunicazione, compreso quello di confermare i dati già comunicati al Registro, si intendono, ad oggi, sospesi. La sottolineatura del termine "obblighi" è voluta. Si evidenzia, infatti, come talune Camere di Commercio (si veda, in particolare, quella di Venezia), anche in esito alla sospensione disposta dal Consiglio di Stato, stiano continuando a ricevere le seguenti "volontarie" comunicazioni:

- prima comunicazione dei dati del titolare effettivo;
- variazione e conferma di tali dati.

3 VERSIONE AGGIORNATA DELLE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC

La nuova versione delle Regole tecniche¹, pubblicata il 16.1.2025 dal CNDCEC, presenta aggiornamenti e modifiche in relazione ai seguenti obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti:

¹ Si ricorda che la loro predisposizione è normata dall'art. 11 co. 2 del DLgs. 231/2007, che assegna agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare (previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria) le regole tecniche attuative del decreto in materia di procedure e metodologie relativamente:

- all'analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- ai controlli interni;
- agli obblighi di adeguata verifica (anche semplificata) della clientela;
- agli obblighi di conservazione.

- autovalutazione del rischio (Regola tecnica n. 1);
- adeguata verifica della clientela (Regola tecnica n. 2);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (Regola tecnica n. 3).

3.1 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (REGOLA TECNICA N. 1)

Con riferimento alla Regola tecnica n. 1, riguardante l'autovalutazione del rischio connesso all'attività professionale propedeutica all'adozione di presidi e procedure adeguati alla natura e alle dimensioni dello studio, si ricorda che la stessa prevede i seguenti passaggi:

- individuazione del rischio inerente all'attività dello studio (con l'attribuzione di un punteggio da 1 a 4, a seconda della rilevanza, a fattori quali la tipologia di clientela, l'area geografica di operatività, i canali distributivi e i servizi offerti);
- analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (c.d. "vulnerabilità"), con l'attribuzione di un punteggio (sempre da 1 a 4) a fattori quali la formazione, l'organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante;
- calcolo del rischio residuo, mediante una media ponderata del valore attribuito al rischio inerente all'attività (considerato al 40%) e di quello attinente alla vulnerabilità (considerato al 60%).

Si evidenzia, in particolare, come per "canali distributivi" si debba intendere un *"fattore riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc."*.

Rispetto alla precedente versione, il CNDCEC ha ritenuto opportuno specificare che, di norma, tale fattore è difficilmente associabile all'attività professionale: di conseguenza, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume carattere residuale.

Un ulteriore elemento di novità attiene alla semplificazione della parte relativa all'individuazione dei presidi di mitigazione del rischio. Intanto la Regola tecnica enfatizza la circostanza che detti presidi debbano essere adottati solo in presenza di un rischio da mitigare; si legge, infatti, che *"stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le eventuali azioni per la gestione ovvero per la mitigazione del medesimo"*.

Quanto ai contenuti della semplificazione, è stata eliminata la soglia numerica di due professionisti in precedenza prevista per l'individuazione della funzione antiriciclaggio nello studio, ora necessaria solo in caso di associazioni professionali/STP e sempre che gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ogni associato/socio. Nel dettaglio, la nuova formulazione prevede quanto segue:

- nel caso del professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori, la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- nel caso di associazioni professionali, ovvero società tra professionisti, occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti;
- nel caso di associazioni professionali, ovvero società tra professionisti con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori (una sede o più), occorre introdurre anche una funzione di revisione indipendente

Le Regole tecniche sono state emanate per la prima volta nel 2019 e contengono indicazioni relativamente agli obblighi sopra elencati, ad eccezione dei controlli interni. Alla loro diffusione ha fatto seguito la predisposizione di Linee Guida per favorirne l'applicazione operativa.

Trattandosi di uno strumento dinamico, le Regole tecniche sono soggette ad aggiornamento in relazione sia alle modifiche normative intervenute successivamente alla loro adozione, sia alle eventuali necessità di volta in volta emergenti in sede di applicazione.

per la verifica dei presidi di controllo. La predetta soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

La Regola tecnica rimarca altresì l'importanza, nell'ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio, della formazione del personale con carattere di programmazione e permanenza.

Un'ulteriore modifica riguarda, infine, l'eliminazione della scadenza triennale per l'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio, da effettuare ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno/necessario in ragione di mutamenti rilevanti dei parametri di rischio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di sicurezza finanziaria (l'ultima analisi risale al 2019). Per i neo-iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, la prima autovalutazione del rischio dovrà invece essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale.

3.2 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (REGOLA TECNICA N. 2)

Importanti modifiche investono la Regola tecnica n. 2 (adeguata verifica della clientela) e, in particolare, la tabella contenente l'elencazione delle prestazioni c.d. a rischio "non significativo", con riferimento alle quali l'adeguata verifica può essere sostituita da una più semplice regola di condotta. Sono ora incluse tra le suddette prestazioni:

- la consulenza tecnica di parte;
- l'assistenza, difesa e rappresentanza del cliente innanzi a una Autorità giudiziaria (ad es. nelle procedure concorsuali);
- la mediazione e l'arbitrato;
- gli incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente nell'ambito della composizione della crisi;
- l'attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica nella gestione di risorse pubbliche, anche europee.

Inoltre, tra le prestazioni per le quali può essere valutato solo il rischio relativo al cliente e non anche quello riguardante la prestazione, alla revisione legale e alla tenuta della contabilità si aggiunge la consulenza continuativa generica e in ambito contabile e fiscale: ciò in quanto si tratta di prestazioni difficilmente valutabili in base ai parametri a tal fine predisposti dal legislatore.

Nella tabella che elenca le prestazioni con un livello di rischio diverso da quello "non significativo" viene poi aumentato il numero delle prestazioni a rischio "poco significativo", a seguito del loro spostamento dalla sezione a rischio "abbastanza significativo" (es. amministrazione di società/enti).

Infine, per quanto concerne il titolare effettivo, viene definitivamente chiarito che il professionista non è tenuto ad acquisire copia del documento identificativo dello stesso.

3.3 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI (REGOLA TECNICA N. 3)

Nella Regola tecnica n. 3 (conservazione dei dati e delle informazioni), con riguardo alla conservazione cartacea è eliminato l'obbligo del professionista di apporre la firma sui documenti contenuti nel fascicolo antiriciclaggio e di datare ciascun documento conservato, potendosi in alternativa apporre la data solo su un documento riepilogativo dei dati contenuti nel fascicolo.

4 DOCUMENTO DEL CNDCEC SU INDICATORI DI ANOMALIA DI INTERESSE DEI COMMERCIALISTI

L'11.10.2024 il CNDCEC ha pubblicato un documento in cui analizza i principali indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette di maggior interesse per i commercialisti.

Il riferimento è il provvedimento 12.5.2023, con il quale l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato sul proprio sito 34 nuovi indicatori di anomalia, elaborati per agevolare l'intera platea dei soggetti obbligati (inclusi, quindi, i professionisti), che hanno trovato attuazione dall'1.1.2024. Il documento dell'UIF è strutturato nel modo seguente:

- gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l'operatività;
- gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
- gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Operativamente, i destinatari devono selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e quindi quelli da considerare a essi applicabili.

In tale contesto, particolare approfondimento è stato dedicato dal CNDCEC agli indicatori n. 20 e 21 relativi, rispettivamente, all'ambito societario-fiscale e a quello della revisione legale dei conti, in considerazione del particolare interesse per i commercialisti.

4.1 INDICATORE N. 20

Per l'indicatore n. 20 sono richiamati specifici sub-indici, tra cui:

- emissione di fatture non coerenti con l'attività svolta dal soggetto;
- operatività contraddistinta dall'emissione o ricezione di fatture aventi un'unica controparte ovvero un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all'estero, ovvero controparti che comunque sembrano inesistenti o fittizie;
- pagamento di fatture relative a transazioni commerciali poste in essere da nominativi diversi da quelli cui le fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite;
- pagamento di fatture realizzato con modalità che non agevolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi;
- improvviso ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica o finanziaria, specie se attraverso la ricezione di disponibilità provenienti da paesi o aree geografiche a rischio elevato;
- trasferimento della sede legale all'estero da parte di società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da ingenti debiti tributari;
- costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica;
- richiesta di operatività da parte di associazioni, fondazioni od organizzazioni non lucrative che sottende finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.

Si sottolinea, poi, come le fattispecie dell'indicatore vadano raccordate con gli schemi di anomalia "Illeciti fiscali" del 10.11.2020 e come potranno essere comunque di ausilio, ai fini preventivi, gli indicatori sin-tetici elaborati dall'UIF che segnalano la presenza di caratteristiche tipiche delle c.d. "società cartiere".

4.2 INDICATORE N. 21

Per il successivo indicatore n. 21 si evidenzia come il revisore debba tener presente che i riferimenti in esso contenuti *"a circostanze oggettive (quali la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati"*. Tale approccio va usato per valutare eventuali anomalie relative alle seguenti circostanze:

- presentazione di documentazione contabile da cui emergono valori palesemente difforni rispetto all'operatività del soggetto;

- operazioni contabili con lo scopo di occultare disponibilità finanziarie, specie se relative a pagamenti a fornitori o a incassi per beni o servizi non ricevuti;
- sussistenza di fatture (specie se di importo superiore al livello di significatività previsto dal revisore) relative all'erogazione di servizi o all'acquisito di beni, anche immateriali, che non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire ulteriore riscontro;
- valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti;
- operazioni di vendita o spedizione ovvero registrazione di scritture di integrazione o rettifica insolite per natura o ammontare o comunque prive di adeguata documentazione di supporto;
- alterazione delle registrazioni contabili o delle pattuizioni contrattuali relative a operazioni inusuali per il soggetto.

È, peraltro, importante che il revisore consideri con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti che, sebbene non codificati negli indicatori, appaiano tali da generare in concreto profili di sospetto.

5 DOCUMENTO DEL CNDCEC SUL RUOLO DEI COMMERCIALISTI COME ESPONENTE AZIENDALE PER L'ANTIRICICLAGGIO

Il 13.12.2024 il CNDCEC ha pubblicato il documento "La figura dell'Esponente aziendale AML nel Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023. Il ruolo del Commercialista esperto AML". Nel contributo viene illustrata la nuova figura dell'esponente aziendale AML (*Anti-Money Laundering*), che è stata introdotta nel provvedimento della Banca d'Italia dell'1.8.2023 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nelle premesse si sottolinea come secondo il citato provvedimento:

- le procedure e i controlli debbano essere calibrati tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'attività svolta, quali la natura, la dimensione, la complessità organizzativa e la tipologia di servizi offerti, applicando così il principio di proporzionalità;
- debbano essere definiti chiaramente ruoli, compiti e responsabilità assegnati ai diversi livelli (coinvolgendo tutti gli organi aziendali);
- sia necessario prevedere procedure interne per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, nonché conservazione della documentazione, delle evidenze dei rapporti e delle operazioni.

Nel documento si evidenzia come il ruolo dell'esponente aziendale AML possa essere ricoperto anche dai commercialisti, *"già abituati a svolgere incarichi nei Consigli di amministrazione di intermediari finanziari in ragione di mandati professionali specifici e, soprattutto, già in possesso dell'esperienza e della conoscenza delle norme e delle tecniche di gestione dei rischi"*.

Ai fini dell'assunzione del ruolo rileveranno specifiche competenze, quali la conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio, eventuali esperienze maturate nell'ambito degli organi di amministrazione e controllo (ovvero in qualità di responsabile della funzione antiriciclaggio in *outsourcing*), nell'ambito di banche e/o altri intermediari finanziari.

Si pone, infine, l'accento sull'aderenza delle caratteristiche del ruolo in esame con le previsioni dell'ordinamento professionale vigente dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In tale ambito, peraltro, non emergono problematiche apprezzabili, *"dal momento che l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione, in assenza di un interesse economico prevalente, non determina l'insorgere di eventuali cause di incompatibilità con l'esercizio della professione"*.

6 QUADERNO DELL'UIF SULLE CASISTICHE ANTIRICICLAGGIO

Il 20.12.2024 l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia ("UIF") ha pubblicato il settimo numero del Quaderno delle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che riporta una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite attraverso l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.

Per ogni caso viene riportato:

- un *abstract*, con la sintesi dell'operazione;
- la descrizione dei soggetti coinvolti;
- l'esposizione del caso;
- uno schema dell'operazione;
- elementi caratterizzanti l'operatività anomala (tratti principalmente dal provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12.5.2023).

6.1 FLUSSI FINANZIARI CONNESSI ALL'INDEBITA PERCEZIONE DI RIMBORSI DI CREDITI IRPEF

Un caso riguarda i flussi finanziari connessi all'indebita percezione di rimborsi di crediti IRPEF. In particolare, è stato individuato un articolato *network* di persone fisiche e di società che percepiva indebiti rimborsi IRPEF erogati dall'Agenzia delle Entrate. Tale provvista confluiva successivamente su rapporti accesi da diversi soggetti presso la medesima filiale di un istituto bancario. Il destinatario finale dei fondi è risultato essere un dipendente della banca, poi licenziato per operatività fraudolenta a danno dei clienti. Gli approfondimenti condotti hanno mostrato che, diversamente da quanto riportato nei modelli 730, nessun soggetto beneficiario dei rimborsi fosse titolare di redditi da lavoro dipendente.

6.2 FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA PUBBLICA

Un'altra fattispecie riguarda criticità in fase di richiesta o utilizzo di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. Sono risultate coinvolte società attive in settori economici eterogenei, alcune collegate tra loro, che hanno ottenuto dal medesimo intermediario finanziamenti di importo rilevante, assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Le analisi condotte durante l'intero processo di erogazione del finanziamento hanno evidenziato le seguenti criticità:

- in sede di istruttoria è stato spesso valutato come elemento positivo e dirimente l'apporto di ulteriori capitali da parte dei soci (risultati, di fatto, fittizi);
- sono state rilevate incongruenze fra l'oggetto sociale delle imprese segnalate e il progetto d'investimento dichiarato;
- l'utilizzo del credito è apparso sospetto in quanto i fondi sono stati impiegati per finalità diverse da quelle dichiarate (ossia per trasferimenti infragruppo, ulteriori aumenti di capitale di società collegate, pagamenti a favore di entità dal dubbio profilo soggettivo o acquisti di crypto-attività).

6.3 PECULATO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DI ENTI LOCALI

Viene poi presentata una fattispecie di peculato di un funzionario amministrativo di enti locali. Trattasi del responsabile dell'area finanziaria di due enti locali che ha ricevuto denaro dagli stessi, a titolo di emolumenti, in misura superiore rispetto all'importo risultante dalle dichiarazioni fiscali. Successivamente, la provvista è stata trasferita, a fronte di presunti investimenti finanziari, a società estere fra le quali figura una persona giuridica attiva nel settore della produzione di *software* che, da notizie di stampa, risultava coinvolta in una serie di truffe informatiche.

6.4 MONETIZZAZIONE NEL COMMERCIO DI GIOIELLI E METALLI DI PROVENIENZA ILLECITA

Si analizza, poi, un caso di monetizzazione nel commercio di gioielli e metalli di provenienza illecita. In tale operazione è risultata coinvolta una rete di operatori professionali in oro con un'attività di compro-oro al

dettaglio con volumi di operatività particolarmente elevati e non coerenti con la dimensione aziendale. Nel dettaglio, l'oro, di presumibile origine illecita, veniva acquistato da privati e rivenduto a diverse controparti per la successiva fusione e i relativi proventi vengono inviati in forma frazionata a numerose persone fisiche ricorrenti per la monetizzazione o a società operanti in settori non compatibili per il trasferimento su conti esteri. Frequente anche l'emissione di titoli di credito all'ordine dello stesso richiedente, prontamente riscossi in contanti. Tali evidenze, si legge nel documento, *“unitamente alla ricorrenza dei comportamenti finanziari ricostruiti e valorizzati attraverso l'analisi di rete, contribuisce a corroborare l'ipotesi di un network di persone fisiche e giuridiche organizzato allo scopo di immettere nel circuito finanziario i proventi della vendita di oro di provenienza illecita”*.

6.5 PRESTAZIONE DI GARANZIE FITTIZIE IN FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Un'ulteriore casistica riguarda la prestazione di garanzie fittizie in favore della Pubblica Amministrazione. La configurazione di tale operatività prevede il coinvolgimento di diverse imprese private e di enti pubblici che hanno stipulato, con la mediazione dello stesso professionista, contratti di prestito di titoli con due società estere allo scopo di utilizzare gli stessi a garanzia dell'adempimento di obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tali imprese estere sono risultate:

- non abilitate all'esercizio di attività finanziaria nei rispettivi paesi;
- accomunate dal medesimo esponente, coinvolto in precedenti vicende di truffe finanziarie e abuso di finanziamenti pubblici.

Inoltre, è emerso che non ci sono riscontri sulla proprietà dei titoli in capo a dette società, con conseguenti dubbi sull'effettività delle citate garanzie.